



Comunicato dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

del 29 agosto 2023

1. Per i prodotti fitosanitari elencati nella tabella è stata presentata una domanda di autorizzazione in virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161).
2. Le organizzazioni legittimate a ricorrere di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) possono chiedere *fino al 12 settembre 2023* la qualità di parte nel quadro della presente procedura di omologazione, indicando il numero di procedura e il nome del prodotto.
3. Tutte le domande e le istanze delle organizzazioni legittimate a ricorrere devono essere inoltrate *entro 6 settimane* dalla concessione della qualità di parte.
4. Per consultare gli atti presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna occorre prima annunciarsi, inviando una e-mail al seguente indirizzo: pflanzenschutzmittel@blv.admin.ch.
5. Alle organizzazioni legittimate a ricorrere che hanno chiesto la qualità di parte viene notificata la decisione emessa dall'USAV.

29 agosto 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore: Hans Wyss

Nome del prodotto	Numero di procedura	Principio attivo	Richiedente	Tipo di domanda	Data di domanda	Forma di cultura	Commenti
Anderline	P9411/08.23	Amblyseius andersoni	Omya (Schweiz) AG	Nuovo prodotto con nuovo principio attivo	07.01.2022	Pieno campo e serra	
Wormox	P8926/08.23	Bacillus thuringiensis var. kurstaki	Stähler Suisse SA	Nuovo prodotto con nuovo principio attivo	15.01.2018	Pieno campo e serra	
Duplosan KV Combi	P6307/08.23	Mecoprop-P	Leu + Gygax AG	Estensione del prodotto	12.08.2022	Pieno campo	
